

***Bellinzonese
e Alto Ticino***
Turismo



Capo I. Costituzione, scopi e compiti	3
Art. 1. Base legale	3
Art. 2. Comprensorio e sede	3
Art. 3. Scopi e compiti	3
Art. 4. Soci	4
Art. 4.1. Soci onorari	4
Capo II. Norme organizzative	5
Art. 5. Organi dell'Organizzazione	5
Art. 6. Assemblea	5
Art. 6.1. Composizione	5
Art. 6.2. Competenze	5
Art. 6.3. Sedute	5
Art. 6.3.1. Assemblea ordinaria	5
Art. 6.3.2. Assemblee straordinarie	6
Art. 6.4. Convocazione	6
Art. 7. Funzionamento	6
Art. 7.1. Numero legale	6
Art. 7.2. Prova del diritto di partecipazione	6
Art. 7.3. Proposte	6
Art. 7.4. Maggioranza e computo dei voti	6
Art. 7.5. Interpellanze e proposte	7
Art. 7.6. Verbale	7
Art. 7.7. Norme sussidiarie	7
Art. 8. Consiglio di amministrazione	7
Art. 8.1. Premessa	7
Art. 8.2. Composizione	7
Art. 8.3. Competenze	8
Art. 8.4. Funzionamento	8
Art. 8.4.1. Convocazione	8
Art. 8.4.2. Numero legale	9
Art. 9. Direzione	9
Art. 10. Ufficio esterno di revisione dei conti	9
Art. 10.1. Costituzione	9
Art. 10.2. Competenze	9
Art. 10.3. Funzionamento	9

Capo III. Finanze	10
Art. 11. Finanziamenti	10
Art. 12. Contributi e quote sociali	10
Art. 13. Patrimonio	10
Capo IV. Norme finali	11
Art. 14. Ricorsi	11
Art. 15. Informazione al Consiglio di Stato	11

Capo I. Costituzione, scopi e compiti

Art. 1. Base legale

L'Organizzazione Turistica Regionale – Bellinzonese e Alto Ticino (in seguito: Organizzazione) è una corporazione di diritto pubblico istituita in base agli art. 3 e segg. della Legge sul Turismo del 25 giugno 2014, pubblicata sul Foglio Ufficiale il 01 luglio 2014 (in seguito: LTur).

Art. 2. Comprensorio e sede

Il territorio dell'Organizzazione è suddiviso in quattro aree di competenza e corrisponde a quello dell'ente regionale per lo sviluppo di Bellinzona e Valli (ERS-BV), costituito attorno all'agglomerato di Bellinzona e Alto Ticino, individuato dal piano direttore cantonale.

La sede dell'Organizzazione è Bellinzona.

Le sedi operative sono: Airolo, Bellinzona, Biasca e Olivone.

Art. 3. Scopi e compiti

L'Organizzazione si occupa dell'animazione, dell'assistenza e dell'informazione al turista, provvedendo alla commercializzazione e alla promozione turistica per la propria regione, e sviluppa e coordina i prodotti turistici.

L'Organizzazione ha in particolare i seguenti compiti:

- a) coordinare la politica turistica della propria regione con le altre politiche settoriali, regionali e cantonali;
- b) elaborare un piano strategico e finanziario quadriennale del turismo per la regione, aggiornandolo annualmente;
- c) identificare e istituire centri di competenza per i campi d'attività strategica;
- d) stimolare lo sviluppo e il miglioramento di infrastrutture e servizi d'interesse turistico nel comprensorio;
- e) gestire i marchi turistici locali e regionali;
- f) elaborare e produrre l'informazione cartacea ed elettronica a fini commerciali e promozionali;
- g) gestire gli uffici e gli sportelli di informazione;
- h) raccogliere e gestire le informazioni sull'offerta turistica del comprensorio;
- i) curare la rete dei sentieri escursionistici come previsto dalla legge sui percorsi pedonali ed i sentieri escursionistici del 9 febbraio 1994 (LCPS);

- j) fissare l'aliquota per gli importi annuali fissi secondo l'offerta turistica esistente nel comprensorio di cui all'art. 21 cpv. 5 LTur e la percentuale per il calcolo dei contributi comunali di cui all'art. 24 cpv. 4 LTur;
- k) fatturare, incassare e amministrare la tassa di soggiorno, la tassa di promozione sull'alloggio e il contributo comunale;
- l) assicurare il riversamento all'Agenzia Turistica Ticinese (ATT) della quota parte della tassa di promozione stabilita dalla LTur;
- m) garantire il coordinamento con le altre Organizzazioni Turistiche Regionali (OTR);
- n) collaborare e curare i rapporti con gli enti regionali di sviluppo, i comuni, i patriziati, le associazioni di categoria e gli altri attori del settore turistico;
- o) definire e attuare una propria strategia marketing, in collaborazione con l'ATT e/o con le altre OTR;
- p) può partecipare a società e a enti che svolgono attività attinenti al turismo;
- q) in relazione ai sussidi LTur formula preavvisi in merito ad interventi di natura turistica;
- r) notificare le tasse di soggiorno d'ufficio per lettera raccomandata indicando mezzi e termini di ricorso.

Art. 4. Soci

Sono soci di diritto dell' Organizzazione i comuni del suo comprensorio (art. 2). Possono inoltre aderire all' Organizzazione altri enti pubblici, persone fisiche o giuridiche di diritto pubblico o privato.

La qualità di socio si acquisisce con il pagamento della quota sociale annua.

Fatta eccezione per i soci di diritto, la qualità di socio viene meno:

- a) per dimissioni, da presentare per iscritto entro il 30 giugno, per la fine dell'anno in corso;
- b) per esclusione, in caso di mancato pagamento della quota sociale entro il 30 aprile dell'anno in corso o per altri motivi gravi;
- c) per decesso.

Art. 4.1. Soci onorari

Su proposta del consiglio di amministrazione l'assemblea può nominare soci onorari persone fisiche o giuridiche di diritto pubblico o privato che rendono all'Organizzazione speciali e importanti servizi.

Capo II. Norme organizzative

Art. 5. Organi dell'Organizzazione

Gli organi dell'Organizzazione sono:

- a) l'assemblea;
- b) il consiglio d'amministrazione (CdA);
- c) la direzione;
- d) l'ufficio esterno di revisione dei conti.

Art. 6. Assemblea

Art. 6.1. Composizione

L'assemblea è la riunione dei soci ed è l'organo supremo dell'Organizzazione.

Nell'assemblea ogni socio ha diritto ad un voto.

Art. 6.2. Competenze

L'assemblea:

- a) adotta e modifica lo statuto ed il Regolamento del CdA dell'Organizzazione;
- b) nomina i membri del Consiglio d'Amministrazione e dell'ufficio di revisione;
- c) approva i conti preventivi e consuntivi.

Art. 6.3. Sedute

Art. 6.3.1. Assemblea ordinaria

L'assemblea si riunisce ordinariamente due volte all'anno, entro il 31 dicembre per l'esame del conto preventivo e entro il 30 giugno per l'esame del conto consuntivo, e per procedere alle nomine di sua competenza.

Art. 6.3.2. Assemblee straordinarie

Un'assemblea straordinaria deve essere convocata:

- a) quando il CdA lo reputa necessario;
- b) quando l'autorità cantonale lo impone;
- c) se la convocazione è chiesta da almeno un quinto dei soci. Se tendente a conseguire la revoca di una precedente decisione, la richiesta deve essere formulata da almeno un terzo dei soci.

La domanda deve essere presentata per iscritto al CdA; essa deve essere motivata e indicare gli oggetti da trattare.

Il CdA è tenuto a esaminare immediatamente la domanda e, quando questa sia regolare, a provvedere alla convocazione dell'assemblea entro un mese.

Art. 6.4. Convocazione

L'assemblea è convocata dal consiglio d'amministrazione mediante avviso scritto da inviare ai soci entro quindici giorni prima della riunione.

L'avviso deve indicare il giorno, l'ora e il luogo dell'assemblea e contenere l'elenco delle trattande.

Art. 7. Funzionamento

Art. 7.1. Numero legale

L'assemblea si costituisce e delibera validamente qualunque sia il numero dei soci presenti.

Art. 7.2. Prova del diritto di partecipazione

All'assemblea possono partecipare esclusivamente i soci (art. 4).

Art. 7.3. Proposte

Le proposte del consiglio d'amministrazione di modifica dello Statuto, i conti consuntivi e preventivi e i rapporti dell'organo di revisione devono essere tenuti a disposizione dei soci durante sette giorni prima dell'assemblea presso gli uffici dell'Organizzazione.

Art. 7.4. Maggioranza e computo dei voti

L'assemblea decide a maggioranza assoluta dei voti espressi.

Art. 7.5. Interpellanze e proposte

Interpellanze e nuove proposte formulate dai soci nel corso dell'assemblea vengono evase in un'assemblea successiva.

Art. 7.6. Verbale

Il segretario del consiglio d'amministrazione tiene il verbale.

Art. 7.7. Norme sussidiarie

Per tutto quanto non previsto dal presente statuto, tornano applicabili per analogia i disposti della LOC relativi all'assemblea comunale.

Art. 8. Consiglio di amministrazione

Art. 8.1. Premessa

Nella scelta dei membri del CdA si deve tener conto di una equa rappresentanza dei comuni e delle categorie professionali interessate al turismo.

Art. 8.2. Composizione

Il CdA è composto da 13 membri:

- 2 del distretto di Bellinzona
- 2 del distretto della Riviera
- 2 del distretto di Blenio
- 2 del distretto della Leventina

I rappresentanti dei distretti sono proposti dal CdA uscente in accordo con i comuni o dai soci e devono essere obbligatoriamente domiciliati nei rispettivi distretti.

- 4 rappresentanti di categoria (ristoratori, albergatori, commercianti e l'Unione Trasporti Pubblici e Turistici Ticino (UTPT), su proposta della rispettiva categoria, tenendo conto, nel limite del possibile, di un'equa rappresentanza distrettuale
- 1 rappresentante dell'ERS-BV, su proposta del relativo comitato

Il CdA resta in carica 4 anni. I suoi membri possono rimanere in carica al massimo per un periodo di 12 anni.

Il primo CdA è nominato dall'assemblea costitutiva dell'Organizzazione, secondo i contingenti definiti nel presente articolo.

Art. 8.3. Competenze

Il consiglio d'amministrazione esercita tutte le competenze che non sono espressamente assegnate ad altro organo dalla legge o dal presente statuto.

Esso ha in particolare le seguenti competenze:

- a) eseguire le decisioni dell'assemblea;
- b) approvare i bilanci preventivi e consuntivi come pure le relazioni e sottoporli all'assemblea;
- c) nominare il presidente e i vicepresidenti;
- d) nominare nel proprio seno o al di fuori di esso il segretario del CdA;
- e) nominare le commissioni di consulenza per lo studio di particolari problemi;
- f) designare il rappresentante nel CdA dell'ATT;
- g) decidere sull'ammissione e sull'esclusione dei soci;
- h) decidere se stare in lite, transigere o compromettere;
- i) nominare la direzione;

Altri compiti e competenze sono definiti nel regolamento d'organizzazione del CdA.

Art. 8.4. Funzionamento

Art. 8.4.1. Convocazione

Il consiglio di amministrazione è convocato dal presidente:

- a) quando egli lo reputa necessario;
- b) quando ciò sia richiesto da almeno 5 membri.

I membri devono essere convocati personalmente almeno sette giorni prima della seduta.

Art. 8.4.2. Numero legale

Il consiglio di amministrazione può deliberare validamente quando è presente la maggioranza assoluta dei suoi membri.

Per tutto quanto non previsto dal presente statuto, tornano applicabili per analogia i disposti della LOC relativi al municipio.

Art. 9. Direzione

La direzione è composta dal Direttore e dal Vice-Direttore e da un numero di membri di direzione definiti dal CDA.

Art. 10. Ufficio esterno di revisione dei conti

Art. 10.1. Costituzione

Viene nominato un ufficio esterno di revisione dei conti che rimane in carica due anni ed è rieleggibile.

Deve adempiere ai requisiti di legge, in particolare circa l'abilitazione professionale e l'indipendenza.

Art. 10.2. Competenze

L'ufficio di revisione verifica che la contabilità, il conto annuale e la proposta concernente l'impiego del risultato d'esercizio siano conformi alla legge e allo statuto.

Il consiglio di amministrazione consegna all'ufficio di revisione tutti i documenti necessari e gli fornisce i raggugli di cui ha bisogno; se così richiesto, anche per iscritto.

Art. 10.3. Funzionamento

L'ufficio di revisione riferisce per iscritto all'assemblea sul risultato della sua verifica, effettuata secondo i criteri di cui all'art.727a CO, per il tramite del consiglio di amministrazione, al quale consegna la propria relazione al più tardi due settimane prima della convocazione.

Il CDA raccomanda, con o senza riserve, l'approvazione del conto annuale.

La relazione menziona il nome delle persone che hanno curato la verifica e attesta che sono adempiuti i requisiti professionali e d'indipendenza.

Capo III. Finanze

Art. 11. Finanziamenti

L' Organizzazione è finanziata:

- a) con la tassa di soggiorno;
- b) con l'80% della tassa di promozione turistica;
- c) con i contributi comunali per il turismo;
- d) con le quote dei soci e gli eventuali contributi volontari;
- e) con i proventi commerciali e delle partecipazioni a società;
- f) con la fatturazione a terzi di prestazioni che esulano da quelle ordinarie;
- g) con il fondo di funzionamento.

Art. 12. Contributi e quote sociali

I soci sono tenuti a versare le quote annue determinate dall'assemblea nel rispetto dei seguenti importi minimi:

- a) per le persone giuridiche (esercenti, albergatori e ditte) l'importo minimo fissato è di CHF. 100.-
- b) per le persone fisiche e associazioni l'importo minimo fissato è di CHF 50.-

Art. 13. Patrimonio

I soci non hanno diritto alcuno sul patrimonio dell'Organizzazione. Essi non rispondono degli obblighi dell'Organizzazione.

Capo IV. Norme finali

Art. 14. Ricorsi

Contro le decisioni degli organi dell'Organizzazione è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo in base all'art. 38 LTur.

Art. 15. Informazione al Consiglio di Stato

Il presente statuto, come ogni sua modifica, deve essere inoltrato tempestivamente al Consiglio di Stato per conoscenza.



Presidente



Vicepresidente

Approvato dall'assemblea costitutiva dell'Organizzazione turistica regionale Bellinzonese e Alto Ticino del 10 dicembre 2014.

Articolo 10.3 modificato e approvato in occasione dell'assemblea del 7 luglio 2016.

Articolo 8.2 modificato e approvato in occasione dell'assemblea del 12 dicembre 2017.